

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II,
composto dai Signori:

Dott. Antonio Onorato - **Presidente**

Dott. Leonardo Pasanisi - **Consigliere rel.**

Dott.ssa Maria Abruzzese - **Primo Referendario**

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5,
della legge n. 1034/71, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10844/2003 Reg. Gen., proposto da

Pappadia Luigi

rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Salsutti, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diocleziano n. 92;

contro

Il Comune di Succivo, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Russo, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Caracciolo n. 15;

e nei confronti di

Antonio Buonanno e Melone Pietro, rappresentati e difesi
dall'avv. Aniello Mele, presso il cui studio elettivamente
domiciliano in Napoli, alla Piazza Bovio n. 14;

nonché di

Luongo Antonio, De Rosa Armando, Mangiacapra Carmine;

- non costituiti -

per l'annullamento, previa sospensione:

<<della delibera della Giunta Municipale di Succivo n. 120 del 9 giugno 2003, affissa all'albo pretorio del comune di Succivo dall'11 giugno 2003 al 21 giugno 2003, avente ad oggetto il conferimento di incarichi professionali di direzione dei lavori, collaudi e quant'altro necessario per la realizzazione delle infrastrutture nelle aree dei Piani di insediamento produttivo ad alcuni professionisti, degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta Comunale di Succivo n. 119 del 9 giugno 2003>>.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Succivo, di Antonio Buonanno e di Melone Pietro;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2003 la relazione del consigliere Leonardo Pasanisi;

VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;

SENTITI sul punto gli avvocati delle parti costituite (di cui al verbale di udienza);

RITENUTO e considerato quanto segue in

fatto e diritto

- che, con atto notificato in data 8/9/10 ottobre 2003 e depositato il successivo giorno 22, l'architetto Luigi Pappadia ricorreva innanzi a questo Tribunale

Amministrativo contro il Comune di Succivo e nei confronti degli ingegneri Antonio Buonanno, Melone Pietro, De Rosa Armando, Mangiacapra Carmine e del geologo Luongo Antonio avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, di cui chiedeva, previa sospensione, l'annullamento (con conseguente risarcimento dei danni per l'effetto subiti);

- che il ricorrente esponeva quanto segue: di essere un architetto iscritto all'albo degli architetti della provincia di Caserta dal 19 ottobre 1983, e di essere residente nel Comune di Succivo; che era pertanto venuto a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Succivo aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture nelle aree dei Piani di Insediamento Produttivo e che detto progetto, per un valore di oltre 11.000.000 euro, era stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale; che, non essendo stata bandita alcuna gara, egli aveva ritenuto che l'Ufficio Tecnico Comunale si sarebbe occupato anche della direzione dei lavori, collaudi, ecc.; che invece, con la delibera G.M. n. 120 del 9 giugno 2003, detti incarichi professionali erano stati conferiti ad alcuni professionisti esterni, elencati nella delibera stessa; che inoltre, con la delibera G.M. n. 119 del 9 giugno 2003, era stato approvato il nuovo progetto (a seguito di rifinanziamento da parte della Regione Campania), nel cui

quadro economico riepilogativo, alla lettera B.5, si trovava inserita la seguente voce: “spese tecniche per direzione, sicurezza e i collaudi”, per un importo di euro 378.720,00 (IVA esclusa); che detto importo era palesemente superiore rispetto a quello per il quale si sarebbero potuti scegliere i soggetti incaricati senza l’esperimento di una gara;

- che pertanto il ricorrente, ritenendo di trovarsi in possesso del titolo necessario per svolgere gli incarichi in questione (ed avendo quindi interesse a partecipare alla gara che il Comune avrebbe dovuto bandire per conferirli), impugnava i suindicati provvedimenti, deducendone l’illegittimità con cinque distinti motivi di ricorso (essenzialmente incentrati sui vizi di incompetenza, violazione e falsa applicazione della legge n. 109 del 1994, del D.P.R. n. 554 del 1999 e del decreto legislativo n. 157 del 1995, nonché sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione);
- che si costituivano in giudizio il Comune di Succivo ed i controinteressati Antonio Buonanno e Melone Pietro, che rilevavano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (in quanto, nella specie, trattandosi di incarichi di valore inferiore ad euro 100.000, l’amministrazione comunale non avrebbe dovuto procedere ad alcuna gara per il conferimento degli stessi ed

inoltre, in quanto il ricorrente avrebbe già beneficiato, in precedenza, di altro incarico affidato dallo stesso comune di Succivo, sulla base di un criterio di rotazione) e, nel merito, l'infondatezza di tutte le censure proposte;

- che, alla camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2003, il ricorso veniva, all'esito della discussione (e rappresentata alle parti la relativa eventualità), riservato per la decisione in forma breve, ai sensi degli articoli 21 comma 10°, e 26 comma 5°, della legge n. 1034 del 1971;
- che il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto;
- che, infatti, l'impugnata delibera della Giunta Municipale di Succivo n. 120 del 9 giugno 2003 risulta affetta dalle gravi illegittimità – formali e sostanziali – denunciate;
- che, in relazione al primo aspetto (concernente la questione della competenza all'adozione del provvedimento di affidamento di incarico professionale), va rilevato che l'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali in rapporto agli organi di governo, ribadisce la distinzione (già introdotta dalla legge n. 142 del 1990), tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo);
- che pertanto è indubitabile che nella specie, venendo in

rilievo un atto concernente la gestione amministrativa dell'ente, la competenza appartenga al Dirigente e non alla Giunta Comunale;

- che non può, in contrario, sostenersi - come pure obiettato dalla difesa del Comune resistente, alla luce di un non condivisibile precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 23 giugno 2003, n. 3717, peraltro riguardante la competenza all'adozione delle misure repressive in materia edilizia, nel vigore dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990) - che sia a tal fine necessaria la previa approvazione di apposita disciplina statutaria e regolamentare, dal momento che questa attiene, nel chiaro tenore letterale della norma, alle *modalità* di esercizio del potere (cioè alla organizzazione del servizio o alla ripartizione "interna" tra uffici o dirigenti di diverso livello) e non alla sua *titolarità* (che rimane legislativamente fissata in capo al Dirigente);
- che la norma in esame è, sotto tale profilo, espressione di un principio generale di immediata applicazione (cfr. art. 3 del d. lgs. n. 29 del 1993 - ora art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001 – richiamato dall'art. 88 del d. lgs. n. 267 del 2000), che attribuisce ai dirigenti pubblici la competenza all'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- che una diversa interpretazione sulla natura

(programmatica e non precettiva) della cennata disposizione, oltre che non conforme al suo palese dato letterale, sarebbe comunque del tutto contraria a qualsiasi principio di logica e di ragionevolezza, atteso che finirebbe col demandare, in via esclusiva, agli stessi organi che se ne devono privare, la decisione circa l'attribuzione ai Dirigenti della competenza in materia gestionale, con il più che probabile rischio di lasciare esposti *sine die* questi ultimi all'inerzia degli organi di governo (soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, laddove la gestione amministrativa dell'ente rimane, di fatto, nonostante tutto, la maggiore aspirazione di molti amministratori locali);

- che in ordine al secondo aspetto (concernente direttamente la legittimità sostanziale della contestata attività amministrativa), occorre rilevare che, anche a voler considerare un valore inferiore ad euro 100.000, la resistente amministrazione comunale non avrebbe comunque potuto (così come ha fatto) conferire gli incarichi di progettazione in questione mediante un affidamento "fiduciario" completamente svincolato da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, essendo necessaria, a mente dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, la <<previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale>> dei professionisti esterni di fiducia dell'ente, nonché la <<motivazione della scelta in

- relazione al progetto da affidare>>);
- che pertanto, da un lato, è indubitabile (quanto all'eccezione di inammissibilità) che il ricorrente, nella esposta qualità, sia titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, in relazione all'attribuzione degli incarichi in questione, e che quindi sussista sicuramente il suo interesse al ricorso (cfr. ord. C.d.S., Sez. V, 8 gennaio 2002, n. 20, secondo cui <<è illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara gli architetti>>); dall'altro, è altrettanto incontestabile (quanto al merito), che l'impugnata delibera sia illegittima per violazione della suindicata disposizione normativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339, secondo cui: <<la procedura selettiva prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994 per l'affidamento di incarichi di progettazione di un'opera pubblica, pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza – e pur costituendo una modalità di evidenza pubblica, seppure assai semplificata, e non un'ipotesi speciale di ricorso alla procedura negoziata – deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei *curricula*) e di trasparenza>>);
 - che, infine, alcun rilievo può essere attribuito (anche ai fini

dell'eccepita carenza di interesse al ricorso) alla dichiarazione resa in data 4/11/03 dal responsabile dell'U.T.C. e dal Sindaco (secondo cui gli incarichi professionali sarebbero stati conferiti rispettando un criterio di rotazione tra professionisti iscritti in apposito elenco e previa valutazione dei *curricula* degli interessati), trattandosi di dichiarazione "postuma" rispetto al provvedimento impugnato, come tale assolutamente inidonea a sorreggerne, sul punto, la totale carenza di motivazione;

- che, in conclusione, assorbito ogni altro motivo, gli atti impugnati sono illegittimi per gli evidenziati profili e devono quindi essere annullati;
- che il rinnovo della procedura diretta al conferimento degli incarichi professionali oggetto del presente ricorso comporta il totale soddisfacimento dell'interesse reintegratorio del ricorrente, per cui deve esserne disattesa la domanda di risarcimento dei danni (anche in mancanza, al riguardo, di qualsiasi prova);
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. 2°, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Succivo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, liquidandole nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille), dichiarandole invece interamente compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2003.

Il Presidente
(dott. Antonio Onorato)
Pasanisi)

Il Consigliere est.
(dott. Leonardo